

NOTE RIASSUNTIVE SUL NUOVO REGOLAMENTO FIFA PER GLI AGENTI DI CALCIO (FIFA FOOTBALL AGENT REGULATIONS – FFAR)

È stato pubblicato dalla FIFA il testo del nuovo Regolamento sugli agenti di calcio (*FFAR*), entrato parzialmente in vigore il 9 gennaio 2023 e che sarà operativo in tutte le sue parti dal prossimo 1° ottobre.

Le nuove regole sono volte a rafforzare la stabilità contrattuale, proteggere l'integrità del sistema dei trasferimenti e ottenere una maggiore trasparenza finanziaria; si applicano direttamente ai trasferimenti o alle transazioni (tesseramenti, svincoli, cessazioni e/o modifiche contrattuali) di dimensione internazionale. A livello locale, invece, l'attività degli agenti sarà disciplinata dai Regolamenti delle rispettive Federazioni nazionali, che saranno obbligate a conformarsi alla normativa FIFA entro il 30 settembre 2023. Inoltre, è lasciata alle Federazioni la possibilità di derogare alle disposizioni, con l'introduzione di regole più stringenti.

È prevista una disciplina transitoria per i contratti di rappresentanza in vigore al 16 dicembre 2022 (data di approvazione del *FFAR*), i quali rimarranno validi fino alla scadenza. Invece, i contratti conclusi o rinnovati dopo tale data dovranno conformarsi alla nuova disciplina a partire dal 1° ottobre 2023.

Di seguito le principali innovazioni:

➤ **Ciascun agente dovrà essere in possesso di una licenza rilasciata dalla FIFA**

È stato reintrodotta il sistema delle licenze, abolito nel 2015. E così, la prestazione dei servizi di *football agent* sarà subordinata all'ottenimento di una licenza FIFA, previo esame di abilitazione, nonché al possesso di specifici requisiti di idoneità.

L'art. **23 FFAR** disciplina l'esenzione dall'esame per quegli agenti che avevano ottenuto l'abilitazione ai sensi delle precedenti edizioni del *FIFA Players' Agent Regulations* (ed. 1991, 1995, 2001 or 2008).

Il successivo art. **24 FFAR**, invece, contempla la possibilità che la FIFA, su richiesta della Federazione nazionale interessata, dia riconoscimento del sistema abilitativo nazionale, qualora questo già preveda il superamento di un esame e il possesso di requisiti di idoneità da parte dei candidati. In seguito al riconoscimento, gli agenti in possesso della licenza nazionale non dovranno sostenere l'esame FIFA.

Non è chiaro se tale riconoscimento abbia effetto solamente per il passato, e quindi per gli agenti che sono già abilitati ad operare nella relativa Federazione nazionale, o se possa applicarsi anche per il futuro, mantenendo invariata la procedura abilitativa locale.

Si tratta di un aspetto di particolare interesse per l'Italia, i cui Regolamenti CONI e FIGC già prevedono, dal 2017, un sistema articolato fondato su una doppia prova d'esame, nonché determinati requisiti soggettivi per l'accesso alla professione.

➤ **Forte limitazione alla rappresentanza multipla**

In relazione ad una singola transazione, l'agente potrà rappresentare una sola parte, salvo il caso in cui agisca contemporaneamente per conto di una persona fisica (calciatore/allenatore) e del Club di destinazione.

L'agente non potrà più rappresentare tutte e tre le parti (giocatore, club di partenza, club di destinazione), né contemporaneamente il giocatore e il club di partenza, né contemporaneamente i due club.

Non sarà possibile aggirare tali restrizioni attraverso l'uso di agenti che lavorano per la stessa agenzia o per il tramite di accordi formali o informali tra agenti separati.

➤ **Nuovo tetto alle commissioni degli agenti**

Ai sensi dell'art. 15 FFAR, la retribuzione dell'agente per ogni operazione non potrà superare specifiche soglie, che dovranno essere calcolate sulla base del soggetto rappresentato e sul valore della transazione, come da tabella di cui al punto 2 della disposizione citata:

Cliente	Tetto alle commissioni	
	<i>Retribuzione individuale annua minore o uguale a USD 200.000 (o equivalente)</i>	<i>Retribuzione individuale annua superiore a USD 200.000 (o equivalente)*</i>
Persona fisica	5% della Retribuzione individuale	3% della Retribuzione individuale
Club di destinazione	5% della Retribuzione individuale	3% della Retribuzione individuale
Persona fisica e Club di destinazione	10% della Retribuzione individuale	6% della Retribuzione individuale
Club di partenza	10% del valore della transazione**	

*in questo caso, il limite del 3/6% si applica solamente all'importo eccedente i USD 200.000.

**il calcolo del valore della transazione non tiene in considerazione eventuali risarcimenti da inadempimento contrattuale o percentuali sulla futura rivendita.

Ai sensi dell'art. 15.2 FFAR, il tetto sarà calcolato sulla retribuzione individuale annua (o sul valore della transazione), senza includere eventuali pagamenti condizionati, percentuali sulla futura rivendita o bonus addizionali (es. automobile, alloggio).

È opportuno segnalare, inoltre, che al fine di evitare l'aggiramento del tetto alle commissioni, il FFAR stabilisce che qualsiasi servizio accessorio fornito dall'agente, o da un altro agente a questi connesso, nei 24 mesi precedenti o successivi alla

transazione (come attività di consulenza, gestione, negoziazione di contratti commerciali, consulenza finanziaria) si presume, fino a prova contraria, inclusa nella commissione dovuta in relazione alla transazione stessa.

➤ **Obblighi di trasparenza e pagamento delle commissioni via FIFA Clearing House**

L'agente sarà tenuto a fornire alla FIFA copia di tutti i contratti di rappresentanza e degli eventuali contratti collegati (ad esempio relativi ai diritti d'immagine) stipulati con i propri clienti. La FIFA renderà disponibili informazioni specifiche sull'attività degli agenti, compresi i clienti, i dettagli delle transazioni che li coinvolgono, le commissioni loro spettanti.

Inoltre, la nuova disciplina introduce regole severe circa i soggetti autorizzati a pagare le commissioni: in via generale, la commissione dell'agente deve essere pagata, per il tramite della FIFA Clearing House, esclusivamente dal soggetto rappresentato. Tuttavia, se tale soggetto è una persona fisica la cui retribuzione risultante dal contratto sportivo negoziato è inferiore a USD 200.000 (o equivalente), la commissione può essere pagata dal Club di destinazione, qualora: (i) non incida sul dovere fiduciario dell'agente nei confronti del soggetto; (ii) la commissione risultante dal contratto sportivo negoziato non sia superiore alla commissione concordata nel contratto di rappresentanza tra il soggetto e l'agente; (iii) il club destinatario non detragga dalla retribuzione dell'individuo il pagamento della commissione.

➤ **Minori**

Ai sensi della nuova disciplina (art. **13 FFAR**), gli agenti potranno firmare un contratto di rappresentanza con un calciatore minorenni, previa autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci, non più di 6 mesi prima che il minore abbia raggiunto l'età in cui può firmare il suo primo contratto professionale in base alla legge nazionale applicabile.

➤ **Nuova Dispute Resolution – Agents Chamber**

La FIFA introdurrà un organo specifico per trattare le controversie internazionali che coinvolgono gli agenti. L'obiettivo è quello di risolvere gli attuali problemi legati alla presentazione e all'applicazione di richieste di risarcimento in alcune giurisdizioni e di rappresentare un'alternativa più economica e veloce rispetto al ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport.

➤ **Possibilità di stipulare un mandato con un soggetto legato ad altro agente nei due mesi precedenti la scadenza di tale contratto di rappresentanza**

Nella formulazione del nuovo art. **16.1 FFAR**, la FIFA sembra ispirarsi all'art. 18 par. 3 RSTP, che già contempla una simile previsione con riguardo ai contratti professionali fra giocatore e Club. Ai sensi della norma citata, nei due mesi precedenti alla scadenza del contratto di rappresentanza stipulato da un soggetto con un altro agente, gli agenti sono autorizzati ad approcciare e firmare un contratto di mandato con tale soggetto.

Il recente Regolamento, inoltre, interessa anche il contenuto dei contratti di rappresentanza, introducendo nuovi requisiti o modificandone di preesistenti. In particolare:

- **Obblighi d'informazione (art. 12.4):** prima della firma di un contratto di mandato, l'agente è tenuto ad informare la persona fisica della possibilità di servirsi di una consulenza legale indipendente; e dovrà, altresì, ottenere la conferma scritta della decisione del soggetto di servirsi o meno di tale consulenza.

- **Durata dei contratti di rappresentanza (12.3):** i contratti di rappresentanza stipulati con una persona fisica possono avere una durata massima di due anni, senza la possibilità di rinnovo automatico. Ogni previsione contraria sarà considerata nulla.

Non ci sono limiti temporali per i contratti stipulati con i Club.

- **Limiti al pagamento della commissione (artt. 14.12 e 14.5):** nell'eventualità che la persona fisica si trasferisca ad altro Club prima del termine del contratto di lavoro sportivo, o lo interrompa senza giusta causa, i compensi dell'agente non ancora maturati non saranno più dovuti.

Tale regola si basa su una clausola contrattuale già ampiamente diffusa nel settore, ma il passaggio a norma vincolante ha sollevato alcune perplessità: l'obbligazione dell'agente, infatti, è adempiuta nel momento in cui viene conclusa l'operazione concordata nel contratto di mandato, e ciò darebbe diritto all'agente di ricevere l'intera commissione pattuita.

La finalità della norma è chiaramente quella di scoraggiare la pratica invalsa fra gli agenti di promuovere il trasferimento dei propri giocatori allo scopo di assicurarsi un guadagno dall'operazione; dall'altro lato, tuttavia, i Club potrebbero essere più invogliati a trasferire i giocatori i cui contratti prevedono alte commissioni per gli agenti, delle quali potrebbero liberarsi retroattivamente.

Inoltre, merita particolare attenzione il fatto che, in caso di rappresentanza di una persona fisica, se il contratto sportivo negoziato ha una durata superiore al mandato, la commissione dell'agente sarà dovuta anche successivamente allo spirare di quest'ultimo, qualora il contratto di lavoro sportivo sia ancora

in vigore, e ciò sia stato espressamente pattuito in sede di conferimento del mandato.

- **Modalità di pagamento (art. 14.6):** il pagamento della commissione potrà avvenire dopo la chiusura della relativa finestra per il tesseramento e a rate, a cadenza trimestrale per tutta la durata del contratto di lavoro sportivo stipulato.
- **Subordinazione del pagamento delle commissioni all'effettivo pagamento del contratto negoziato (artt. 14.7 e 14.11):** il pagamento della commissione dell'agente è subordinato all'effettivo pagamento degli importi previsti nel contratto di lavoro sportivo negoziato dall'agente.
Inoltre, il Club di partenza pagherà la commissione all'agente solo a seguito del ricevimento di ogni rata dell'indennità di trasferimento dovutagli.
- **Nullità delle clausole di limitazione dell' "autonomia individuale" (art. 12.13):** è nulla la clausola che limiti, o comunque penalizzi, la facoltà del soggetto di negoziare o concludere autonomamente un contratto di lavoro sportivo senza l'intervento di un agente.
Pertanto, necessiteranno di uno studio attento le clausole, molto diffuse, che comportano il pagamento della commissione anche quando il contratto sportivo è procurato direttamente dal cliente.
La previsione non si applica nel caso di mandato concluso con un Club.

Per concludere, sebbene il *FFAR* si applichi in via diretta solamente ai casi a carattere internazionale, l'art. 3.2 dispone che alcune norme siano imperative anche a livello nazionale, e pertanto dovranno essere trasposte nei regolamenti interni ad ogni Stato.

In particolare, essi dovranno incorporare gli articoli da 11 a 21 *FFAR* mediante riferimento agli stessi. Le sezioni interessate sono: Sez. III "Acting as a football agent" che comprende, fra gli altri, il tetto alle commissioni e modalità di pagamento; Sez. IV "Rights and obligations of clients"; Sez. V "Disclosure and publication"; Sez. VI "Disputes"; Sez. VII "Disciplinary matters".

Le norme vincolanti a livello nazionale entreranno tutte in vigore dal 1° ottobre 2023.